

Bruxelles, 20 novembre 2025
(OR. en)

15717/25

VETER 121
AGRILEG 182
PHARM 170
MI 934

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 novembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 699 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla valutazione da parte della Commissione della situazione riguardante il trattamento con medicinali degli animali appartenenti alla specie equina e la loro esclusione dalla catena alimentare, e che tiene in considerazione le importazioni degli animali appartenenti alla specie equina da paesi terzi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 699 final.

All.: COM(2025) 699 final



Bruxelles, 19.11.2025
COM(2025) 699 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sulla valutazione da parte della Commissione della situazione riguardante il trattamento
con medicinali degli animali appartenenti alla specie equina e la loro esclusione dalla
catena alimentare, e che tiene in considerazione le importazioni degli animali
appartenenti alla specie equina da paesi terzi**

1. INTRODUZIONE

La presente relazione soddisfa l'obbligo della Commissione di cui all'articolo 158 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari (regolamento relativo ai medicinali veterinari)¹ di valutare la situazione riguardante il trattamento, con medicinali veterinari, degli animali appartenenti alla specie equina (ad esempio cavalli, asini, muli, ecc.) e la loro esclusione dalla catena alimentare, tenendo anche in considerazione le importazioni da paesi terzi.

La relazione illustra inoltre le conclusioni della Commissione sulle possibili azioni da intraprendere per migliorare la situazione attuale ed evidenzia il loro potenziale impatto sulla salute pubblica, sul benessere degli animali, sul rischio di frode e sulla parità di condizioni con i paesi terzi.

2. CONTESTO

Ai sensi della normativa dell'UE², gli animali appartenenti alla specie equina (noti anche come "solipedi", "equidi" o "equini") sono considerati animali destinati alla produzione di alimenti³. Al fine di proteggere la salute pubblica, gli equidi devono essere irrevocabilmente esclusi⁴ dalla catena alimentare se sono stati trattati con medicinali contenenti sostanze attive il cui uso è vietato negli animali destinati alla produzione di alimenti⁵ o che non sono consentite a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 (regolamento LMR)⁶. La macellazione degli equidi destinati alla produzione di alimenti dovrebbe essere ritardata di sei mesi qualora siano state loro somministrate sostanze incluse nell'elenco delle sostanze essenziali per il trattamento degli

¹ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj>).

² Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali, articolo 38 (GU L 213 del 16.6.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/963/oj).

³ Regolamento (UE) 2019/6, articolo 4, punto 38).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, articoli da 38 a 42.

⁵ Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/oj>), in combinato disposto con l'allegato I, tabella 2, del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj)).

⁶ Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/470/oj>).

equidi⁷. A determinate condizioni, i medicinali veterinari autorizzati per altre specie animali o i medicinali per uso umano possono essere somministrati agli equidi destinati alla produzione di alimenti se non esiste alcun prodotto autorizzato o disponibile sul mercato per una determinata indicazione⁸.

In base alle norme vigenti⁹, solo il veterinario responsabile o l'autorità competente può escludere gli equidi dalla catena alimentare. Molti animali nati e allevati nell'UE che poi finiscono nella catena alimentare erano animali da compagnia, per attività sportive o riproduttori. La percezione sociale degli equidi come animali da compagnia, per attività sportive o riproduttori e come animali destinati alla produzione di alimenti rappresenta spesso una sfida per l'attuazione delle norme giuridiche riguardanti i rischi per la sicurezza alimentare connessi al loro trattamento con medicinali.

In generale, il mercato dei medicinali veterinari è suddiviso tra il segmento riguardante gli animali destinati alla produzione di alimenti e quello relativo agli animali da compagnia, ed entrambi i settori devono soddisfare le esigenze terapeutiche di numerose specie. Per questo motivo il mercato è frammentato¹⁰. Per gli allevatori, il trattamento degli animali deve essere efficace sotto il profilo dei costi. Inoltre dalle osservazioni formulate dall'industria farmaceutica veterinaria sul rendimento degli investimenti e sul costo del mantenimento di un medicinale veterinario sul mercato è emerso che tale industria sembra scoraggiare lo sviluppo di nuovi medicinali veterinari. Tale situazione ha un impatto maggiore sui medicinali relativi a indicazioni meno comuni e per le specie animali con un numero inferiore di esemplari. Ad esempio, i costi sostenuti per fornire i dati necessari a stabilire i limiti massimi di residui (LMR) della sostanza attiva contenuta in un medicinale veterinario potrebbero non giustificare l'utile sulle vendite di tale prodotto nel caso di equidi destinati alla produzione di alimenti.

Uno degli obiettivi del regolamento relativo ai medicinali veterinari, entrato in applicazione nel gennaio 2022, consiste nell'aumentare la disponibilità di tali medicinali, garantendo nel contempo il massimo livello di salute pubblica e sanità animale e di protezione dell'ambiente. Tale regolamento stabilisce disposizioni specifiche volte ad aumentare la disponibilità di trattamenti con medicinali per gli equidi e quindi a migliorarne la salute e il benessere, tutelando nel contempo anche la salute pubblica.

Alcune disposizioni sono più generali e mirano a incentivare¹¹ l'autorizzazione dei medicinali veterinari destinati a mercati limitati¹², come quelli per gli equidi. A determinate condizioni, il

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/901 della Commissione, del 19 maggio 2025, che stabilisce un elenco di sostanze che sono essenziali per il trattamento della specie equina o che comportano un beneficio clinico supplementare rispetto ad altri tipi di trattamento disponibili per la specie equina e per le quali il tempo di attesa è di sei mesi e che abroga il regolamento (CE) n. 1950/2006 (GU L, 2025/901, 20.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/901/OJ) e regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1950/OJ>), nella versione modificata.

⁸ Regolamento (UE) 2019/6, articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 115.

⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, articolo 38.

¹⁰ *Commission Staff Working Document - Impact Assessment accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on veterinary medicinal products* /* SWD/2014/0273 final */.

¹¹ Regolamento (UE) 2019/6, articolo 23 (possibilità di presentare una domanda per mercati limitati senza fornire una determinata documentazione) o articoli 39 e 40 (ad esempio 14 anni di protezione iniziale dei dati).

¹² *Ibidem*, articolo 4, punto 29).

regolamento relativo ai medicinali veterinari consente anche l'impiego di medicinali non previsto dai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio¹³, il cosiddetto "uso a cascata". Tali condizioni sono specifiche per gli animali destinati alla produzione di alimenti e per gli animali non destinati alla produzione di alimenti (come gli equidi esclusi dalla catena alimentare). Per aumentare la disponibilità di medicinali per gli equidi destinati alla produzione di alimenti, il regolamento relativo ai medicinali veterinari prevede anche la creazione di un elenco¹⁴ di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi o che comportano un beneficio clinico supplementare rispetto ad altre opzioni terapeutiche disponibili per gli equidi e per le quali il tempo di attesa deve essere di sei mesi.

Al fine di garantire la tracciabilità nonché l'affidabilità dell'esclusione dalla catena alimentare, gli equidi nell'UE devono essere identificati tramite i metodi seguenti¹⁵: un codice unico, mezzi fisici di identificazione (transponder iniettabile o marchio auricolare)¹⁶ e un documento unico di identificazione a vita (denominato anche "passaporto")¹⁷. In generale, gli equidi devono essere identificati entro un periodo che deve essere stabilito dallo Stato membro e prima che raggiungano i 12 mesi di età, o prima che lascino lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a 30 giorni¹⁸. Ritardi nell'identificazione, nonché la perdita del passaporto o di mezzi fisici di identificazione degli animali comportano la loro esclusione dalla catena alimentare¹⁹, a meno che l'operatore non sia in grado di dimostrare in modo soddisfacente che lo status dell'equide destinato alla macellazione per consumo umano non è stato compromesso da alcun trattamento con medicinali²⁰. Il passaporto contiene inoltre informazioni indicanti se un singolo equide è escluso dalla macellazione per consumo umano o se ha ricevuto un trattamento con medicinali contenenti sostanze presenti nell'elenco delle sostanze essenziali²¹. Gli Stati membri devono istituire e mantenere anche dati²² contenenti il codice unico, il codice di identificazione

¹³ Ibidem, articoli 112, 113 e 115.

¹⁴ Ibidem, articolo 115, paragrafo 5, e regolamento di esecuzione (UE) 2025/901 della Commissione. Il regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 122/2013, si applica fino al 21 maggio 2027.

¹⁵ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, articolo 114, paragrafo 1 (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/OJ>).

¹⁶ Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova, articoli 58 e 59 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/OJ), nella versione modificata.

¹⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione.

¹⁸ Ibidem, articolo 21.

¹⁹ Ibidem, articolo 25, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera d).

²⁰ Ibidem, articolo 38, paragrafo 2, lettera b).

²¹ Regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento (GU L 123 del 9.4.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/577/OJ).

²² Regolamento (UE) 2016/429, articolo 109.

figurante sul transponder e informazioni dettagliate del passaporto e relative all'animale²³, nonché informazioni sullo status dell'animale rispetto alla catena alimentare²⁴.

La gestione degli equidi che sono stati esclusi dalla catena alimentare può essere difficile quando i loro proprietari non vogliono o non possono più mantenerli. Poiché sono esclusi dalla catena alimentare, tali animali devono essere tenuti finché non muoiono o essere sottoposti a eutanasia. Tuttavia in alcuni Stati membri non è possibile procedere all'eutanasia senza che vi sia un ragionevole motivo. In alcuni casi, il prezzo dell'eutanasia e del *rendering* può risultare proibitivo per i proprietari. Vi è dunque il problema che alcuni equidi potrebbero non ricevere cure per evitare l'esclusione dalla catena alimentare e, se esclusi dalla catena alimentare, per far sì che non siano trascurati o abbandonati. Entrambe le situazioni creerebbero gravi problemi riguardanti la salute e il benessere degli animali. Negli stabilimenti dedicati in particolare alla produzione di carne equina, nonostante il loro numero relativamente esiguo in Europa, l'esclusione dalla catena alimentare rende gli equidi privi di qualsiasi valore. Nel complesso, questi fattori creano condizioni che possono incentivare pratiche illegali e fraudolente, come dimostrato da casi passati e più recenti²⁵. Esempi di queste pratiche possono essere la falsificazione del passaporto, la mancata esclusione di equidi dalla catena alimentare dopo un trattamento con medicinali non autorizzati per gli animali destinati alla produzione di alimenti, la mancata registrazione dei trattamenti con tali medicinali e la contraffazione dei documenti di identificazione degli equidi. Tutto ciò potrebbe portare alla macellazione di equidi che avrebbero dovuto essere esclusi dalla catena alimentare.

Tra l'altro, le prescrizioni per l'ingresso nell'UE di cui al regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione²⁶ si applicano agli equidi destinati alla produzione di alimenti e ai loro prodotti. Ciò significa che gli equidi destinati alla macellazione per il consumo umano che sono stati trattati con le sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE, con le sostanze vietate presenti nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione o con sostanze non incluse nella tabella 1 di tale regolamento, o le carni ottenute da tali equidi macellati nei paesi terzi non sono autorizzati a entrare nell'UE. Solo alcuni paesi sono attualmente autorizzati a esportare nell'UE equidi vivi²⁷ o carne equina²⁸.

²³ Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova, articolo 64 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/OJ), nella versione modificata.

²⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 2, lettera c).

²⁵ La relazione del professor Paddy Wall sull'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli equini in Irlanda è disponibile [qui](#).

²⁶ Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/OJ).

²⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/OJ).

²⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/OJ).

Al fine di raccogliere e analizzare gli elementi acquisiti tra il 2018 e il 2022 sulla situazione attuale, la Commissione ha incaricato un contraente di condurre uno studio ("lo studio"). Nella sua relazione²⁹ il contraente ha esaminato diverse questioni oggetto dello studio, ha analizzato le azioni proposte dalle autorità competenti degli Stati membri e dai portatori di interessi al fine di migliorare la situazione attuale e ha valutato il potenziale impatto di tali azioni sulla salute pubblica, sul benessere degli animali, sul rischio di frode e sulla parità di condizioni con i paesi terzi. Per lo svolgimento dello studio, il contraente ha effettuato una ricerca bibliografica, ha individuato le fonti degli elementi pertinenti e ha elaborato una strategia di consultazione. In una seconda fase, il contraente ha raccolto dati e pareri presso le autorità competenti e i portatori di interessi e ha analizzato le informazioni disponibili.

3. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Poiché le autorità competenti e i portatori di interessi disponevano di dati molto limitati, o inesistenti, in merito a varie di questioni oggetto dello studio, il contraente non è riuscito a trarre conclusioni valide e rappresentative a livello dell'UE. Mancavano, tra l'altro, dati accurati sui motivi dell'esclusione dalla catena alimentare, sul ricorso all'eutanasia a seguito dell'esclusione dalla catena alimentare o sulla percentuale di animali trattati con medicinali veterinari in condizioni non previste dai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio nel periodo di osservazione 2018-2022. La valutazione presentata di seguito si concentra sull'oggetto principale dell'articolo 158 del regolamento relativo ai medicinali veterinari, vale a dire il trattamento degli equidi con medicinali e la loro esclusione dalla catena alimentare, tenendo anche in considerazione le importazioni da paesi terzi.

La percentuale di equidi esclusi dalla catena alimentare varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, oscillando tra il 5 % e il 95 %. In alcuni Stati membri con un numero maggiore di animali, la percentuale varia dal 6 % al 60 %. Informazioni accurate sui motivi dell'esclusione non sono ampiamente disponibili. Ciò rende difficile stabilire se è più probabile che l'esclusione sia dovuta a un trattamento veterinario o a una decisione delle autorità competenti (ad esempio identificazione tardiva, duplicati o passaporti sostitutivi). Si tratta di un aspetto importante, in quanto le cause di fondo che portano all'esclusione e le possibili azioni per evitarla possono essere diverse.

Per quanto riguarda l'esclusione degli equidi dalla catena alimentare a causa di un trattamento con medicinali, la causa principale è la mancanza di medicinali che consentirebbero all'animale trattato di rimanere nella catena alimentare.

Nell'ambito dello studio sono stati raccolti pareri riguardo ai limiti posti allo sviluppo e all'autorizzazione di nuovi medicinali veterinari per gli equidi destinati alla produzione alimentare, tra cui le scarse dimensioni del mercato equino a fronte dei costi elevati delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio. A ciò si aggiunge il carattere poco comune di alcune indicazioni relative agli equidi nonché il costo della fornitura dei dati necessari per fissare gli LMR, per determinare il tempo di attesa di un medicinale veterinario specifico e per mantenere tale medicinale sul mercato. Per quanto riguarda le disposizioni del diritto dell'UE volte a incentivare la disponibilità di medicinali per gli equidi destinati alla produzione di alimenti, l'estrapolazione degli LMR a norma del regolamento LMR si è rivelata

²⁹ OPERA Srl, *Study on the situation as regards the medicinal treatment of animals of the equine species and their exclusion from the food chain - Final Report*, EW-01-25-072-EN-N, Unione europea, Lussemburgo, 2025, ISBN 978-92-68-28492-6, doi:10.2875/8634652, disponibile sul sito: <http://data.europa.eu/doi/10.2875/8634652>.

di scarsa utilità, in quanto il costo degli studi sul tempo di attesa per medicinali veterinari specifici costituisce il principale fattore limitante. È necessario più tempo per valutare l'impatto delle nuove disposizioni del regolamento relativo ai medicinali veterinari volte a incentivare la disponibilità di medicinali (come la presentazione di domande per mercati limitati³⁰).

Lo studio non è stato in grado di fornire dati sulla percentuale di animali trattati con un medicinale veterinario che ha comportato la loro esclusione dalla catena alimentare, oppure trattati con una sostanza presente nell'elenco delle sostanze essenziali o con medicinali utilizzati in condizioni non previste dai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tuttavia è stato riferito che, quando medicinali veterinari autorizzati disponibili in altri Stati membri sono richiesti a norma dell'articolo 113 del regolamento relativo ai medicinali veterinari, l'urgenza del trattamento spesso comporta l'impiego di medicinali che causano l'esclusione dell'animale dalla catena alimentare.

Lo studio ha inoltre individuato una generale mancanza di conoscenze, un'incomprensione o un non rispetto delle normative, dei testi giuridici e degli orientamenti complessi sull'uso dei medicinali veterinari presso i veterinari e gli allevatori di equidi, come fattori che contribuiscono all'esclusione degli equidi dalla catena alimentare. Vi rientra la mancata comprensione di cosa comporti l'impiego di medicinali veterinari in condizioni non previste dai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 112, paragrafo 4, o dell'articolo 113 del regolamento relativo ai medicinali veterinari rispetto al cosiddetto uso "off-label", che non è consentito dalla legislazione dell'UE.

Problematiche relative al benessere degli animali legate all'esclusione dalla catena alimentare, come il fatto di abbandonare o di sottoporre a eutanasia gli animali, sembrano piuttosto rare. Tuttavia tali questioni sembrano essere più comuni tra gli equidi destinati alla produzione di carne, che spesso non ricevono trattamenti ottimali volti a evitare che siano esclusi dalla catena alimentare. Ciò comporta un conseguente effetto negativo sulla salute e sul benessere di tali animali.

L'esclusione degli equidi dalla catena alimentare potrebbe comportare il ricorso a pratiche fraudolente in materia di identificazione e tracciabilità dei documenti al fine di reintrodurre illegalmente nella catena alimentare gli animali esclusi. I dati forniti dalla rete di allarme e cooperazione dell'UE hanno individuato 60 casi di reintroduzione nell'UE tra il 2018 e il 2024. Oltre agli aspetti relativi al benessere degli animali, tali attività fraudolente possono sollevare preoccupazioni in materia di salute pubblica, in quanto gli animali esclusi potrebbero essere stati trattati con sostanze vietate per le quali non è possibile stabilire LMR sicuri (vale a dire non è possibile fissare un tempo di attesa sicuro). Più in generale, tali attività fraudolente hanno un impatto negativo e ingiusto sulla reputazione dei detentori di animali e degli operatori del settore alimentare che rispettano la legislazione dell'UE.

Lo studio ha dimostrato che i meccanismi di controllo esistenti sono stati in grado di individuare attività fraudolente e non conformità alle norme dell'UE. Tuttavia sono stati anche individuati margini di miglioramento per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti interessate, l'istituzione di procedure di denuncia delle irregolarità e il rafforzamento delle attività di controllo per facilitare l'individuazione precoce di tali attività fraudolente e un adeguato follow-up. Lo studio ha inoltre evidenziato una serie di azioni volte

³⁰ In base alle informazioni disponibili sul [sito web dell'EMA](#), dall'entrata in applicazione del regolamento relativo ai medicinali veterinari sono stati valutati ai fini dell'ammissibilità ai sensi dell'articolo 23 un totale di 17 medicinali veterinari destinati agli equini, di cui 10 sono stati considerati ammissibili.

a migliorare la cooperazione, in particolare la condivisione delle informazioni contenute nelle banche dati nazionali degli Stati membri tra le autorità competenti e con gli operatori che detengono equini, nonché la comunicazione con i portatori di interessi.

Per quanto riguarda le importazioni nell'UE di equidi destinati alla produzione di alimenti o di loro prodotti provenienti dai paesi terzi, durante il periodo di osservazione non sono state effettuate importazioni di animali vivi destinati alla macellazione. I dati mostrano che nel 2022 quasi 14 000 tonnellate di carni commercializzate nell'UE sono state importate e, in linea con gli anni precedenti, l'Argentina è stata il principale esportatore, seguita dall'Uruguay, dal Canada, dall'Australia e dal Regno Unito. Durante il periodo di studio si è osservata una diminuzione del numero di tonnellate di carne importate dai paesi terzi, in particolare dal Canada e dall'Australia.

Nelle ultime relazioni di audit della Commissione³¹ si evidenziava la necessità di istituire sistemi più solidi e di assicurare un'applicazione più rigorosa delle normative nei paesi terzi per aumentare l'efficacia della tracciabilità degli animali. Tali misure consentirebbero di individuare e monitorare eventuali problemi, garantendo nel contempo che gli animali trattati con determinati medicinali veterinari non siano destinati al consumo umano.

Infine lo studio segnala discrepanze tra le prescrizioni in materia di importazione di cui al regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e alla direttiva 96/22/CE del Consiglio e l'attestato incluso nei certificati ufficiali di importazione (attualmente si richiede un attestato di conformità per un periodo di sei mesi precedente alla macellazione). Ciò si traduce in una mancanza di condizioni di parità.

4. VALUTAZIONE DEI PARERI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE AZIONI DELL'UE CHE POTREBBERO MIGLIORARE LA SITUAZIONE ATTUALE

Nel quadro dello studio sono stati raccolti suggerimenti da parte delle autorità nazionali competenti e dei portatori di interessi pertinenti sulle azioni che, a loro avviso, contribuirebbero a migliorare la situazione attuale. Tali suggerimenti potrebbero essere classificati in quattro categorie: i) quelli che erano già stati esaminati nell'ambito dell'attuale legislazione dell'UE (per cui non era necessaria alcuna ulteriore valutazione), ii) quelli in corso di attuazione, iii) quelli che potrebbero essere attuati nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'UE e iv) quelli che richiedono modifiche della pertinente legislazione dell'UE per essere attuati. Lo studio ha valutato tali suggerimenti tenendo conto del loro potenziale impatto sulla salute pubblica, sul benessere degli animali, sul rischio di frode e sulla parità di condizioni con i paesi terzi.

Secondo la valutazione, la maggior parte delle azioni proposte che sono state attuate o che potrebbero esserlo nell'ambito dell'attuale quadro giuridico migliorerà la salute e il benessere degli equidi destinati alla produzione di alimenti, consentendo a un maggior numero di animali di rimanere legalmente nella catena alimentare. Ciò, a sua volta, ridurrebbe il rischio di non somministrare alcun trattamento per evitare l'esclusione dalla catena alimentare, nonché i rischi che ne deriverebbero per il benessere di tali animali, che potrebbero essere abbandonati o trascurati. La riduzione dei tassi di esclusione permetterebbe inoltre di disincentivare le attività criminali e le pratiche fraudolente. Anche la salute pubblica trarrebbe beneficio dalla riduzione

³¹ Cfr. le relazioni di audit riguardanti l'Uruguay [DG\(SANTE\)2018-6457](#) e [DG\(SANTE\) 2022-7448](#); il Canada [DG\(SANTE\)2018-6458](#); l'Argentina [DG\(SANTE\)2018-6459](#) e [DG\(SANTE\) 2022-7442](#); l'Australia [DG\(SANTE\)2019-6653](#) e [DG\(SANTE\) 2019-6679](#).

del rischio che gli animali esclusi, trattati con sostanze vietate e non autorizzate, rientrino illegalmente nella catena alimentare.

4.1 Azioni in corso di attuazione

4.1.1 Revisione dell'elenco delle sostanze essenziali

L'ultimo aggiornamento dell'elenco delle sostanze essenziali risale al 2013. In linea con l'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento relativo ai medicinali veterinari, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/901 della Commissione. Tale regolamento si basa su una valutazione scientifica³² effettuata dall'Agenzia europea per i medicinali. Il nuovo elenco stabilito dal regolamento (UE) 2025/901 prevede una serie di sostanze che risponderanno a esigenze terapeutiche o diagnostiche che attualmente non possono essere soddisfatte dai medicinali esistenti³³ o che comporteranno un beneficio clinico supplementare rispetto ad altre opzioni disponibili.

4.2 Azioni attuabili nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'UE

4.2.1 Aumentare la disponibilità di medicinali veterinari per gli equidi destinati alla produzione di alimenti

Nel regolamento LMR e in quello relativo ai medicinali veterinari sono state introdotte disposizioni specifiche al fine di aumentare la disponibilità di medicinali veterinari autorizzati, che in quanto tali sono considerate fondamentali per migliorare la situazione attuale. Tali disposizioni comprendono, tra l'altro, l'estrapolazione degli LMR³⁴, la possibilità di concedere autorizzazioni all'immissione in commercio per mercati limitati³⁵, il prolungamento dei periodi di protezione dei dati³⁶, la possibilità di concedere più di un'autorizzazione all'immissione in commercio per uno specifico medicinale veterinario allo stesso titolare dell'autorizzazione³⁷, ecc. Tuttavia lo studio ha anche evidenziato che sarà necessario un periodo di tempo supplementare affinché l'applicazione delle suddette disposizioni del regolamento relativo ai medicinali veterinari possa produrre tutti i suoi effetti.

Lo studio ha inoltre mostrato che la disponibilità di medicinali veterinari già autorizzati in altri Stati membri potrebbe essere ulteriormente sostenuta tramite azioni volte ad esempio ad agevolare l'attuazione della procedura di riconoscimento successivo³⁸ e ad adottare una

³² Parere scientifico ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 relativo all'istituzione un elenco di sostanze che sono essenziali per il trattamento della specie equina o che comportano un beneficio clinico supplementare rispetto ad altri tipi di trattamento disponibili per la specie equina e per le quali il tempo di attesa è di sei mesi (EMA/CVMP/159047/2023, 18 luglio 2024), disponibile [qui](#).

³³ I medicinali veterinari autorizzati per gli equidi destinati alla produzione di alimenti o i medicinali di cui all'articolo 113 del regolamento relativo ai medicinali veterinari.

³⁴ Regolamento (CE) n. 470/2009, articolo 5.

³⁵ Regolamento (UE) 2019/6, articolo 23.

³⁶ Ibidem, articoli 39 e 40.

³⁷ Ibidem, considerando 54.

³⁸ Ibidem, articolo 53.

politica tariffaria attraente che ridurrebbe i costi di autorizzazione e mantenimento di tali prodotti nei nuovi Stati membri destinatari.

Lo studio ha individuato altre possibili azioni, quali il finanziamento o la sponsorizzazione da parte dell'UE della ricerca sugli LMR o per la definizione di nuovi approcci di modellizzazione riguardanti tali limiti massimi per gli equidi. Tuttavia è necessario valutare con cautela le misure di finanziamento per i singoli richiedenti, poiché potrebbero causare una distorsione del mercato. Inoltre la Commissione sostiene già lo sviluppo di strumenti e metodi innovativi per valutare l'esposizione alle sostanze chimiche e ridurre la sperimentazione sugli animali attraverso strumenti finanziati dall'UE, come il partenariato sulla valutazione dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche (PARC)³⁹. Tuttavia il sostegno finanziario o altre azioni, come una maggiore collaborazione a livello dell'UE per generare dati clinici basati su prove scientifiche, costituirebbero un contributo parziale. I costi di autorizzazione dei nuovi medicinali veterinari (tra cui il costo molto elevato degli studi sulla depletazione dei residui necessari per fissare un tempo di attesa sicuro), i loro costi di mantenimento (ad esempio tariffe annuali, tariffe legate a variazioni che potrebbero richiedere o meno una valutazione) e il basso rendimento degli investimenti dovuto a un mercato limitato rappresentano anch'essi sfide finanziarie per le imprese, in particolare per le PMI.

4.2.2. Migliorare le conoscenze sui medicinali disponibili che possono essere utilizzati per gli equidi destinati alla produzione di alimenti

Lo studio ha individuato una serie di azioni che richiedono la collaborazione tra veterinari, portatori di interessi del settore, autorità di regolamentazione e ricercatori per condividere conoscenze, migliori pratiche e progressi nel trattamento degli equidi, anche a livello internazionale. Ciò comporterebbe l'organizzazione di conferenze, iniziative di ricerca e la creazione di banche dati online. La preparazione di protocolli di trattamento con medicinali veterinari disponibili e con sostanze essenziali consentirebbe di fornire orientamenti significativi. Questo potrebbe includere aggiornamenti sulle modifiche della pertinente legislazione nazionale o dell'UE in modo che i veterinari siano a conoscenza degli obblighi più recenti che sono tenuti a rispettare.

4.2.3. Rafforzare i controlli sull'uso di medicinali veterinari per gli equidi destinati alla produzione di alimenti

Una più rigorosa applicazione della legislazione pertinente relativa all'uso di medicinali per gli equidi destinati alla produzione di alimenti contribuirebbe a ridurre le frodi alimentari e quindi a tutelare la salute pubblica, con un effetto positivo sul benessere degli animali. Lo studio ha mostrato la necessità di un approccio coordinato tra le autorità competenti e le rispettive divisioni, sia all'interno degli Stati membri che tra di essi, che preveda un efficiente scambio di informazioni e conoscenze. Per migliorare i controlli in questo settore, lo studio ha fatto riferimento agli attuali sistemi nazionali di prescrizione di medicinali veterinari per la raccolta di dati sulle prescrizioni. Tuttavia, al fine di disporre di informazioni più dettagliate sulle prescrizioni e sull'uso di medicinali veterinari in base allo

³⁹ [Partenariato sulla valutazione dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche | Parc \(eu-parc.eu\)](https://eu-parc.eu).

status degli animali trattati nella catena alimentare, sarebbe necessario consultare la banca dati nazionale di identificazione.

4.2.4 Migliorare la tracciabilità degli equidi

Lo studio ha individuato diverse azioni volte a migliorare la tracciabilità, quali i) la creazione e l'uso di una banca dati di identificazione comune dell'UE, ii) la concessione ai veterinari privati di un accesso diretto alle banche dati in modo da poter registrare immediatamente i cambiamenti riguardanti lo status degli animali nella catena alimentare e iii) la digitalizzazione dei passaporti degli animali. Tuttavia gli obiettivi alla base di tali azioni possono essere conseguiti applicando l'attuale legislazione dell'UE.

Ad esempio, concedendo l'accesso in sola lettura alla banca dati nazionale degli Stati membri alle autorità competenti di altri Stati membri (o, se del caso, agli organismi delegati in tali Stati membri), sarebbe possibile attuare un sistema online a livello dell'UE all'interno del quale le autorità competenti possano visualizzare e scambiare informazioni sui documenti di identificazione degli animali, sul loro status nella catena alimentare e sui vari movimenti. Oltre all'accesso in sola lettura, ai veterinari responsabili potrebbe essere inoltre concesso il diritto di apportare modifiche in tale sistema, al fine di ottenere le informazioni più aggiornate sullo status di un animale nella catena alimentare e di aggiornare tale status come richiesto. Insieme alla versione standard (cartacea) del passaporto può essere autorizzato anche un formato digitale (tessere in plastica, smart card o applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili). Infine l'azione prevista, finalizzata alla creazione di gruppi di sensibilizzazione a livello nazionale incentrati sull'identificazione degli animali, potrebbe essere intrapresa insieme ad altre azioni volte a migliorare la cooperazione all'interno delle autorità competenti nazionali e a sensibilizzare i veterinari e i detentori di animali.

4.3 Azioni che richiederebbero l'attuazione di modifiche della legislazione dell'UE

4.3.1. Promuovere un impiego più flessibile dei medicinali veterinari

Secondo lo studio, i portatori di interessi hanno chiesto che siano consentite ulteriori deroghe all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento relativo ai medicinali veterinari, affinché l'uso di tali medicinali sia in linea con i pareri scientifici più recenti, anche se tali pareri non sono conformi al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Un esempio potrebbe essere quello di consentire al veterinario di ridurre o aumentare la dose o di modificare la frequenza o la via di somministrazione. Secondo il regolamento relativo ai medicinali veterinari, è possibile derogare a tale articolo, in relazione agli equidi destinati alla produzione di alimenti, solo applicando l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 115. I portatori di interessi ritengono che consentire tale flessibilità permetterebbe una migliore gestione delle malattie o degli infortuni degli animali e garantirebbe ai veterinari la certezza del diritto nel loro trattamento. Tuttavia, poiché l'esclusione degli animali trattati dalla catena alimentare è determinata solo dalla sostanza attiva contenuta nel medicinale utilizzato, la flessibilità proposta non migliorerebbe la situazione attuale.

Tuttavia eventuali difformità rispetto al riassunto delle caratteristiche del prodotto significherebbero che i medicinali veterinari sono utilizzati in condizioni non previste dai termini valutati dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio e che garantiscono la qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale veterinario in questione. Tali difformità possono pertanto sollevare

preoccupazioni in materia di salute pubblica a causa dei potenziali effetti dell'uso di dosi più elevate o di cicli di somministrazione più lunghi sulla sicurezza dei tempi di attesa autorizzati e sulla presenza di residui negli alimenti. Un'altra preoccupazione legata alla salute pubblica riguarda la resistenza agli antimicrobici. A tale riguardo, eventuali difformità rispetto al riassunto delle caratteristiche del prodotto, che comportino la minore efficacia di un determinato medicinale veterinario, avrebbero un impatto negativo anche sul benessere dell'animale trattato.

4.3.2. Modifica dei criteri di esclusione dalla catena alimentare

Lo studio ha indicato possibili azioni volte a eliminare l'esclusione permanente dalla catena alimentare, compresa una clausola relativa al tempo di attesa temporanea (ad esempio da sei mesi a un anno) in caso di utilizzo di medicinali veterinari che comportano l'esclusione o per motivi amministrativi, quali l'identificazione tardiva dell'animale o il rilascio di un passaporto sostitutivo⁴⁰.

Secondo lo studio, i portatori di interessi hanno sostenuto che un tempo di attesa pari a un anno potrebbe essere sufficiente per eliminare quasi tutti i residui di medicinali veterinari. Tuttavia i tempi di attesa dovrebbero essere calcolati caso per caso, tenendo conto della composizione completa del medicinale veterinario (ad esempio sostanze attive ed eccipienti), della via di somministrazione e dalla posologia. Questa misura consentirebbe agli animali di ricevere una gamma più ampia di trattamenti veterinari pur rimanendo nella catena alimentare. Tuttavia tali animali non potrebbero essere trattati con sostanze vietate e sarebbero dunque necessari rigorosi processi di monitoraggio per garantire il rispetto del tempo di attesa.

Secondo alcuni portatori di interessi, questo suggerimento permetterebbe di creare condizioni di parità per le importazioni provenienti dai paesi terzi. Tuttavia tale misura comporterebbe un trattamento differenziato degli equidi destinati alla produzione di alimenti ai sensi della legislazione dell'UE, il che porterebbe a un livello inferiore di protezione dei consumatori di questa specie rispetto ad altre specie animali (ad esempio bovini, ovini, suini, pollame, ecc.). Ciò potrebbe, a sua volta, compromettere la reputazione e l'accettazione della carne equina da parte dei consumatori.

Questa proposta potrebbe contribuire ad affrontare alcune questioni relative al benessere degli animali (ad esempio gli animali che non ricevono i trattamenti necessari al fine di evitare l'esclusione) e a ridurre il numero di animali esclusi in futuro, impedendone in tal modo la reintroduzione illegale nella catena alimentare. Tuttavia le misure riguardanti la rimozione dell'esclusione permanente dalla catena alimentare e l'inclusione di una clausola relativa al tempo di attesa temporanea non potrebbero essere applicate agli animali attualmente esclusi, in quanto ciò potrebbe comportare la reintroduzione degli animali trattati con sostanze vietate nella catena alimentare.

4.3.3. Esclusione sistematica degli equidi dalla catena alimentare

La misura proposta riguarderebbe tutti gli equidi, ad eccezione di quelli specificamente allevati per la produzione alimentare. Come riportato nello studio, sarebbe difficile distinguere nettamente tra animali da compagnia/competizione e animali destinati alla produzione di alimenti in quanto nell'arco della sua vita un equide non rientra in una sola

⁴⁰ A meno che l'operatore possa dimostrare in modo soddisfacente che lo status dell'equide destinato alla macellazione per consumo umano non è stato compromesso da alcun trattamento con medicinali.

categoria. Pertanto la creazione della categoria "equino da compagnia", che escluda l'animale dalla catena alimentare sin dalla nascita, comporterebbe diversi problemi. La necessità di mantenerli lungo tutto l'arco della loro vita potrebbe avere ripercussioni sul benessere degli animali che diventano a un certo punto un onere e che non hanno un uso alternativo, con conseguenze imprevedibili sul livello di animali trascurati o abbandonati. Di conseguenza è probabile che aumentino le attività fraudolente e criminali volte a reintrodurre illegalmente tali animali esclusi nella catena alimentare. Ciò avrebbe, a sua volta, un evidente impatto negativo sulla salute pubblica, in quanto tali animali potrebbero essere stati trattati con sostanze vietate per le quali non è possibile stabilire LMR sicuri.

5. CONCLUSIONI

L'esclusione degli equidi dalla catena alimentare a causa di un trattamento con medicinali è dovuta principalmente alla mancanza di medicinali che consentirebbero all'animale trattato di rimanere nella catena alimentare.

A tale riguardo sarebbe fondamentale una cooperazione tra tutti i portatori di interessi che contribuiscono all'innovazione e allo sviluppo di medicinali veterinari per gli equidi destinati alla produzione di alimenti (detentori di animali, veterinari, mondo accademico, industria farmaceutica veterinaria e autorità di regolamentazione) al fine di individuare le esigenze esistenti, dare priorità alla ricerca in tale settore e facilitare il trasferimento tecnologico, lo sviluppo dei prodotti e l'adozione di misure normative che garantiscano l'autorizzazione e il mantenimento sul mercato di un medicinale veterinario.

Sarà necessario più tempo affinché il regolamento relativo ai medicinali veterinari possa realizzare appieno il suo potenziale e accrescere la disponibilità di medicinali. A tal fine contribuirà la presentazione progressiva di domande di autorizzazione di medicinali veterinari che sono stati considerati ammissibili per mercati limitati. La disponibilità nell'UE di medicinali veterinari già autorizzati in altri Stati membri potrebbe essere ulteriormente accresciuta tramite azioni che permettano di agevolare l'attuazione della procedura di riconoscimento successivo e di adottare una politica tariffaria attraente che ridurrebbe i costi di autorizzazione e mantenimento di tali prodotti nei nuovi Stati membri destinatari. Inoltre il nuovo elenco delle sostanze essenziali contribuirà anche ad aumentare la disponibilità di medicinali rispondendo a esigenze terapeutiche o diagnostiche che attualmente non possono essere soddisfatte dai medicinali che possono essere utilizzati negli equidi destinati alla produzione di alimenti.

I veterinari svolgono un ruolo fondamentale nella prescrizione e nell'uso di medicinali veterinari conformemente alle norme nazionali e dell'UE. Vi rientra, tra l'altro, l'esclusione degli equidi dalla catena alimentare in seguito a un trattamento con medicinali. L'ordine dei veterinari, in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali, dovrebbe continuare a sensibilizzare i veterinari e i detentori di animali in merito alla legislazione pertinente, in particolare per quanto riguarda l'identificazione degli equidi e l'uso e la registrazione dei trattamenti veterinari. Ciò può comportare l'elaborazione di linee guida nazionali o di protocolli terapeutici specifici, anche per quanto riguarda l'uso di medicinali in condizioni non previste dai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e di sostanze presenti nell'elenco delle sostanze essenziali, o l'organizzazione di campagne di formazione specifiche (riguardanti anche aggiornamenti della pertinente legislazione nazionale o dell'UE).

È fondamentale rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti nazionali coinvolte nonché garantire una migliore applicazione delle norme per poter essere in grado di individuare le attività fraudolente e i casi di inosservanza delle norme dell'UE

applicabili. Tale cooperazione rafforzata permetterebbe la condivisione delle informazioni contenute nelle banche dati nazionali tra le autorità competenti degli Stati membri, nonché con gli operatori che detengono equini, in merito all'identificazione, ai movimenti e allo status degli animali nella catena alimentare, massimizzando così il potenziale della legislazione vigente. Potrebbe inoltre essere integrata da campagne di comunicazione e sensibilizzazione rafforzate destinate a portatori di interessi pertinenti. Risulta altresì fondamentale mettere a punto procedure di denuncia delle irregolarità ben consolidate che consentano l'individuazione precoce di segnali di frode e l'adozione di misure di controllo pertinenti da parte delle autorità competenti.

L'attuazione delle azioni summenzionate contribuirà a migliorare la situazione attuale. Si assisterà a un miglioramento del benessere degli animali grazie alla disponibilità di trattamenti con medicinali più adeguati per gli equidi, che eviteranno così la loro esclusione dalla catena alimentare e i potenziali rischi per il benessere (ad esempio, possibilità di animali non trattati per evitarne l'esclusione). La riduzione del numero di animali esclusi permetterà inoltre di limitare le possibilità di attività criminose e fraudolente nonché i rischi che tali attività comportano per la salute pubblica e il benessere degli animali. Infine il rafforzamento dell'applicazione del diritto dell'UE contribuirà anche a creare un ambiente più dissuasivo per le frodi.

In tale contesto, la Commissione promuoverà, in stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e i portatori di interessi, l'attuazione delle azioni summenzionate nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'UE al fine di: i) aumentare la disponibilità di medicinali per gli animali appartenenti alla specie equina destinati alla produzione di alimenti, ii) sensibilizzare i veterinari e i detentori di animali in merito alle norme dell'UE sull'uso dei medicinali per gli equidi destinati alla produzione di alimenti e alla loro esclusione dalla catena alimentare, e iii) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità nazionali competenti, nonché le attività volte al controllo dell'applicazione delle norme.

Al fine di creare condizioni di parità per le importazioni dai paesi terzi, la Commissione sta elaborando una proposta di modifica dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione⁴¹ e dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione⁴² per quanto riguarda i modelli di certificati richiesti per l'ingresso nell'UE di partite, rispettivamente, di determinati prodotti di solipedi domestici e di selvaggina selvatica e di determinate categorie di equini. Tale modifica permetterà di conformare l'attestato presente nei certificati pertinenti alle prescrizioni vigenti dell'UE di cui al regolamento delegato (UE)

⁴¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/OJ).

⁴² Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/OJ).

2022/2292 della Commissione e alla direttiva 96/22/CE del Consiglio, al fine di garantire condizioni di parità rispetto alle norme attualmente in vigore.

La Commissione continuerà inoltre a sottoporre ad audit i paesi esportatori per valutare i loro sistemi di controllo ufficiali per i prodotti di origine animale destinati all'esportazione nell'UE, compresa la carne equina.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

RA	Resistenza agli antimicrobici
AC	Autorità competente
ESE	Elenco delle sostanze essenziali
AIC	Autorizzazione all'immissione in commercio
LMR	Limite massimo di residui
SM	Stato membro
RCP	Riassunto delle caratteristiche del prodotto
PRS	Procedura di riconoscimento successivo
PT	Paesi terzi
MV	Medicinale veterinario